

Oggetto: Parere sull'assoggettabilità alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica dell'attrazione denominata "Ruota panoramica" installata in piazzale Boscovich (area porto canale) a Rimini dalla Soc. "The Wheel" S.r.l. di Riccione. (Rif. prot. int. n. 75).

Il Comitato Tecnico Scientifico

Vista la richiesta del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, di esprimere un parere sull'assoggettabilità alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica dell'attrazione denominata "Ruota panoramica" installata in piazzale Boscovich (area porto canale) a Rimini dalla Soc. "The Wheel" S.r.l. di Riccione;

Vista la relazione dei componenti della Struttura Operativa Tecnico Scientifica del CTS (Ing. Nicola Cosentino, Geom. Paolo Fantoni, Ing. Vania Passarella);

Premesso

In seguito alla richiesta del permesso di costruire in sanatoria del 7/1/2014 relativa all'attrazione denominata "Ruota panoramica", installata a Rimini in piazzale Boscovich ed in seguito all'accertamento edilizio effettuato dal Comune di Rimini in data 30/1/2014, lo Sportello unico dell'edilizia ha chiesto al Servizio Tecnico di Bacino Romagna, un parere in merito alla sussistenza di eventuali violazioni alla normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica.

A tal fine, il Servizio Tecnico di Bacino Romagna chiede al Comitato Tecnico Scientifico di esprimere un parere su due degli aspetti di interesse, così sintetizzabili:

- 1. Se le attrazioni ricomprese nell'Elenco ministeriale delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, istituito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 337 del 1968 e s.m., installate stabilmente o viaggianti, tra le quali rientra la Ruota Panoramica in oggetto, possono ritenersi escluse dall'obbligo degli adempimenti previsti dalle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica (legge 64/1974; legge 1086/1971; Parte II, Capo II e IV del DPR 380/2001), in considerazione del fatto che esse sono già soggette ad una normativa specifica sulla sicurezza delle strutture e degli impianti che dispone specifici controlli tecnici quali il collaudo delle strutture nella fase realizzativa, il parere favorevole della Commissione Comunale locali di pubblico spettacolo, la dichiarazione del corretto montaggio a firma del conduttore o di un tecnico abilitato secondo le istruzioni contenute nel manuale di uso e manutenzione del costruttore, le verifiche periodiche (almeno un collaudo annuale delle strutture e degli impianti) da parte di un tecnico abilitato o di un organismo di certificazione, sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità, la certificazione dei carichi sospesi, la registrazione e il codice identificativo dell'attività, il libretto dell'attività, ecc.*
- 2. Qualora invece si ritenga che la permanenza della attrazione in oggetto (Ruota Panoramica) nello stesso sito, sia un elemento discriminante per l'attuazione degli adempimenti previsti per le costruzioni in zona sismica, si chiede se possa essere assunto come termine di riferimento la vita utile del manufatto VN non superiore a 2 anni per il quale le NTC08, al § 2.4.1. prevedono che "Le verifiche sismiche di opere provvisorie o strutture in fase costruttiva possono omettersi quando le relative durate previste in progetto siano inferiori a 2 anni".*

Considerato

Le tipologie di “oggetto” ricomprese nell'Elenco ministeriale delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, istituito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 337 del 1968 e s.m., installate stabilmente o viaggianti, presentano caratteristiche assai variabili ed è quindi indispensabile valutare, caso per caso, sia la potenziale significatività dell'azione sismica (rischio stimabile sulla base di pericolosità, vulnerabilità, esposizione), sia le corrette procedure di validazione/controllo (in generale diverse per opere civili, macchine, impianti, etc.).

Nel caso specifico è stato richiesto un *permesso di costruire in sanatoria* con conseguente necessità di rispettare le disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (incluse quelle di cui alla Parte II, Capo II e IV del DPR 380/2001).

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal Prof. Ing. Antonio Tralli, all'unanimità dei presenti

è del parere

che, pur non potendo generalizzare a tutte le “attrazioni ricomprese nell'Elenco ministeriale delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, istituito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 337 del 1968 e s.m., installate stabilmente o viaggianti”, nel caso specifico (per quanto espresso nelle considerazioni sopra riportate) si ritiene necessario attivare tutte le procedure di controllo previste dal DPR 380/2001 per le costruzioni in zona sismica e dalla L.R. 19/2008.

Si ritiene, inoltre, che tali procedure di controllo afferiscano alle *opere di ingegneria civile*, restando quindi escluse le *opere di ingegneria meccanica, elettrotecnica* (etc.) per le parti che si riferiscono alle macchine ed organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi genere e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie (nello spirito della Circolare del Servizio Tecnico Centrale 14 febbraio 1974, n. 11951). Resta inteso che dovranno essere fornite anche tutte le indicazioni necessarie a valutare l'interazione “opera-civile/macchine” e la coerenza delle ipotesi effettuate nella progettazione delle due parti.

In ogni caso, i controlli effettuati ai sensi del DPR 380/2001 per le costruzioni in zona sismica e della L.R. 19/2008, non escludono il rispetto delle norme specifiche di settore e delle relative procedure di controllo, prendendo esse in considerazione aspetti e rischi diversi, non meno influenti nella progettazione, nella manutenzione e nell'uso del bene. Non si esclude, peraltro, che alcune parti dell'opera possano essere soggette ad entrambe le tipologie di norme e controlli.

In merito alla possibilità di omettere le verifiche sismiche per “durate previste in progetto” inferiori ai 2 anni, rilevando che le NTC08 riservano tale prerogativa ad “opere provvisorie o strutture in fase costruttiva”, il CTS ritiene che la Ruota Panoramica in oggetto non rientri tra queste categorie.

Il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico

(Ing. Vania Passarella)

